



REGOLAMENTO CONSORTILE SU MONITORAGGIO ATTIVITA' SUL TERRITORIO E GPS

Versione	Approvazione
1.0	Delibera del Consiglio dei Delegati n. 1.041 del 30.04.2024

Premesse

L'attività del Consorzio di bonifica Cellina Meduna si sviluppa in un territorio esteso e parte dei propri dipendenti svolgono la propria attività lavorativa nel territorio stesso.

Nel Consorzio vi è, quindi, la necessità di implementare un sistema telematico delle attività svolte dai dipendenti nel territorio di competenza, con l'installazione di apparecchiature hardware e software su Veicoli e Strumenti, che ne permettano la geolocalizzazione (di seguito "Sistema di Monitoraggio – GPS").

Il Sistema di Monitoraggio – GPS è reso necessario da motivazioni collegate ad esigenze di sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro, tutela del patrimonio aziendale, esigenze organizzative e produttive, con le finalità meglio specificate nel presente regolamento.

I Veicoli e gli Strumenti su cui è installato il Sistema di Monitoraggio – GPS sono forniti ai dipendenti per svolgere la prestazione lavorativa.

Il Sistema di Monitoraggio – GPS oggetto del presente Regolamento comporta, anche in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra mezzo impiegato e fine perseguito.

L'art. 4, comma 1, della L. 300/1970 prevede che: *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”* mentre il comma 2 esclude l'applicazione del comma 1 *“agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”*.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare nr. 2 del 7.11.2016 ha fornito le indicazioni volte a chiarire in che limiti l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia soggetta alle condizioni e procedure previste dall'art. 4, comma 1, della L. 300/1970.

Il Consorzio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della L. 300/1970, dalla Circolare richiamata, dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR") e dal D.Lgs. n. 196/2003 intende far uso del Sistema di Monitoraggio delle attività svolte sul territorio.

Per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento di dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 1 – Contenuto del regolamento

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Le specifiche tecniche del Sistema di Monitoraggio – GPS sono indicate nell'Allegato 1.

Modifiche non sostanziali a quanto indicato nell'Allegato 1 saranno oggetto di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e alle RSA.

Articolo 2 – Finalità specifiche del Sistema di Monitoraggio - GPS

Il Sistema di Monitoraggio – GPS sui Veicoli potrà essere utilizzato per le seguenti finalità:

A- Veicoli (automobili, mezzi di trasporto, mezzi di cantiere)

Finalità	Specificazione finalità	Durata conservazione
1) Sicurezza del lavoratore e dei luoghi di lavoro	i. migliorare la sicurezza dei lavoratori, anche in ossequio alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 con l'implementazione di dispositivi specifici sul veicolo (quali "sensori di ribaltamento", "pulsanti di emergenza" ecc), che associati alla geolocalizzazione dello stesso consentirà al Consorzio verifiche di eventuali situazioni di emergenza e l'invio tempestivo di soccorsi.	6 mesi, segue pseudoanonimizzazione, dopo ulteriori 5 anni segue anonimizzazione
2) Esigenze organizzative e produttive	i. ottimizzazione e razionalizzazione degli interventi; ii. ottenimento di informazioni su tracciati relativi ai tratti di canale su cui il Veicolo è intervenuto, per ottimizzare e semplificare la rendicontazione, contabilità e verifica adempimento di lavori in diretta amministrazione o appaltatori; iii. memorizzazione storica e geografica delle attività di manutenzione e delle opere realizzate dal Consorzio; iv: acquisizione automatica del kilometraggio effettuato, qualora il Consorzio abbia autorizzato/richiesto l'utilizzo di mezzi propri, necessari ai fini fiscali e della redazione del L.U.L.; v. effettuare attività connesse e correlate al controllo di gestione aziendale sia per efficientamento interno sia per rendicontazione e verifica di soggetti esterni.	
3) Tutale del patrimonio aziendale	i. ridurre il rischio di furti del parco macchine consorziale, con contenimento degli oneri assicurativi; ii. verifica relativa ai furti di carburante; iii. fornire informazioni all'Autorità Giudiziaria in caso di furti o danneggiamento di Veicoli.	

Il tempo di conservazione deriva dalla necessità di poter effettuare eventuali verifiche e approfondimenti in caso di anomalie e tiene altresì conto dei termini di conservazione imposti dalla normativa fiscale. Con l'utilizzo della pseudoanonimizzazione si garantisce comunque che il dato personale sia accessibile al Consorzio solo tramite esplicita richiesta al fornitore e che nella sua fruizione ordinaria il dato non sia direttamente associabile al dipendente.

Il Sistema di Monitoraggio – GPS sugli Strumenti potrà essere utilizzato per le seguenti finalità:

B- Strumenti (telefoni aziendali)

Finalità	Specificazione finalità	Durata conservazione
1) Sicurezza del lavoratore e dei luoghi di lavoro	i. migliorare la sicurezza dei lavoratori fuori sede consentendo la rintracciabilità degli stessi in caso di presunto incidente o in situazioni di emergenza potendo ricavare l'elenco dei dipendenti presenti in una specifica area geografica consentendo l'invio tempestivo dei soccorsi.	6 mesi, segue pseudoanonimizzazione, dopo ulteriori 5 anni segue anonimizzazione.
2) Esigenze organizzative e produttive	i. dare la possibilità ai dipendenti di timbrare senza la necessità di accedere alla sede. ii: attribuire alla timbratura effettuata il riferimento certo al luogo operativo (anche temporaneo) di svolgimento dell'attività lavorativa anche ai fini fiscali e della redazione del L.U.L.	
3) Tutela del patrimonio aziendale	i. avere certezza della presenza dei dipendenti in un cantiere in un determinato momento, anche per ridurre il rischio di danneggiamento dei luoghi e mezzi; ii. fornire informazioni all'Autorità Giudiziaria in caso di furti o danneggiamento degli Strumenti.	

Il tempo di conservazione deriva dalla necessità di poter effettuare eventuali verifiche e approfondimenti in caso di anomalie e tiene altresì conto dei termini di conservazione imposti dalla normativa fiscale. Con l'utilizzo della pseudoanonimizzazione si garantisce comunque che il dato personale sia accessibile al Consorzio solo tramite esplicita richiesta al fornitore e che nella sua fruizione ordinaria il dato non sia direttamente associabile al dipendente.

*** **

Il trattamento dei dati personali ed informazioni del soggetto a cui è affidato il Veicolo e/o lo Strumento dotato di Sistema di Monitoraggio – GPS può essere effettuato nei limiti delle finalità sopra descritte e per le finalità indicate all'art. 4 della L. 300/1970, in particolare, per *“tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”*. *“I dati rilevati con le strumentazioni oggetto del presente regolamento non potranno essere utilizzati per irrogare sanzioni o provvedimenti disciplinari di qualsiasi natura al personale dipendente”*.

L'attività di monitoraggio deve avvenire nel rispetto, oltre che dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS (Global positioning system).

Il presente Regolamento disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di localizzazione satellitare GPS al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della L. n. 300/1970, dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il Consorzio si impegna ad osservare le regole stabilite dall'autorità garante per la protezione dei dati nei provvedimenti e chiarimenti in materia, rispettando in primis il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.

Articolo 3 – Tutela della riservatezza e misure di sicurezza

I dati di geolocalizzazione ricavati dal Sistema di Monitoraggio – GPS sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). In particolare:

- a) il Consorzio ha effettuato una DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) preventiva volta ad analizzare il trattamento dei dati previsti ed i relativi rischi associati nonché la conformità degli strumenti tecnologici da utilizzarsi e delle misure di mitigazione del rischio (Allegato 1);
- b) il Consorzio nomina il fornitore che erogherà il servizio quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, fornendo stringenti istruzioni sul corretto trattamento dei dati e sulle misure di sicurezza da adottare;
- c) tutti i dipendenti/collaboratori interessati a tale trattamento saranno correttamente informati tramite idonea “informativa sul trattamento dei dati di geolocalizzazione” ai sensi della disciplina vigente in materia di privacy;
- d) i veicoli dotati di GPS sono dotati di vetrofania informativa che il veicolo è geolocalizzato come prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali;
- e) gli strumenti dotati di GPS sono dotati di messaggio che segnala il GPS in funzione;
- f) la rilevazione continuativa della posizione non è ammessa ma prevista solo ciclicamente e, nel caso del sistema di timbratura, solo all’atto della timbratura stessa con notifica puntuale al dipendente;
- g) i dipendenti del Consorzio autorizzati a trattare i dati di geolocalizzazione sono nominati incaricati del trattamento dei dati, in particolare con i due specifici ambiti di autorizzazione: a) incaricato autorizzato anche all’estrazione e salvataggio del dato di geolocalizzazione; b) incaricato alla sola visualizzazione del dato di geolocalizzazione. In ossequio alle prescrizioni dell’autorità garante le operazioni necessarie sono autorizzate ad un numero ridotto di incaricati operanti presso i settori e reparti cui le attività sono state assegnate, secondo l’organizzazione interna al Consorzio. Inoltre, saranno ulteriormente limitati i profili di autorizzazione abilitati alla modifica ed estrazione dei dati raccolti dalla piattaforma del sistema di monitoraggio GPS. Trattasi di misura tecnica ed organizzativa necessaria a limitare i rischi di ulteriori trattamenti non autorizzati, nonché procedure per l’impostazione predefinita l’accesso ai dati e alle informazioni a soggetti non autorizzati;
- h) i dati di geolocalizzazione sono conservati per la durata indicata per ciascuna finalità nella colonna 3 delle tabelle dell’articolo 2 - le modalità tecniche di conservazione, anonimizzazione e pseudoanonimizzazione sono descritte nell’allegato tecnico. In ogni caso la conservazione non può eccedere il periodo strettamente indispensabile ad adempiere le finalità previste dal presente Regolamento e dall’art. 4 della L. n. 300/1970. Una volta utilizzati per le finalità descritte, i dati verranno resi anonimi per finalità statistiche.

Le informazioni e i dati raccolti tramite il Sistema utilizzato e gli Strumenti di lavoro potranno essere utilizzati ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 4 L. n. 300/1970. “I dati rilevati con le strumentazioni oggetto del presente Regolamento non potranno essere utilizzati per irrogare sanzioni o provvedimenti disciplinari di qualsiasi natura al personale dipendente”.

Articolo 4 – Ulteriori precauzioni e modalità di gestione dei dati

Anche al di fuori del normale orario di lavoro, verranno raccolte informazioni sulla posizione dei veicoli al fine della tutela del patrimonio aziendale.

I dati raccolti verranno memorizzati in formato numerico minimizzando o togliendo, dove non necessario e tecnicamente possibile, i dati identificativi del lavoratore interessato.

Le apparecchiature hardware dovranno essere programmate e configurate in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente in modalità sicura i dati la cui conservazione non è necessaria a perseguire le finalità sopramenzionate per i quali sono stati raccolti.

Articolo 5 – Diritti dell'interessato

Alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali è assicurato l'esercizio dei diritti riconosciuti dal regolamento (art. 15-22) nei limiti e alle condizioni dallo stesso previsti. In particolare, i già menzionati diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al titolare del trattamento, mediante i canali di contatto contenuti nell'informativa, nonché, utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Ente. Ai sensi dell'art. 15 paragrafo 3 inoltre il Consorzio titolare del trattamento, fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. È previsto che tale termine potrà essere prorogato di 2 mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Articolo 6 – Disposizione finali

Il Consorzio si impegna a comunicare alle Organizzazioni Sindacali, previa richiesta scritta, l'elenco aggiornato dei Veicoli provvisti di Sistema di Monitoraggio – GPS.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia, in particolare al regolamento UE 2016/679, al codice in materia di protezione dei dati personali e allo statuto dei lavoratori.”

*** **